

13 GIU 2014



ESISTE REGISTRAZIONE ESISTE POU ESISTE DOTTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14836/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 13055

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 12/02/2014
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14836-2012 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA c.f. 80425650589 (CASERMA SARVAM DI VITERBO), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- *ricorrente* -

2014

contro

530

- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO C.F. 01455570562, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato
VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

_____, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio
dell'avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dagli avvocati MARINO GERARDO, LENZA ROBERTO, giusta
delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

_____;

- intimato -

ricorso successivo senza n° di R.G.

_____.i. _____, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 7130, presso lo
studio dell'Avvocato COCCO GIANLUIGI che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente successivo -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA c.f. 80425650589 (CASERMA
SARVAM DI VITERBO), in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia,
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12 (atto di

costituzione del 19/07/2013);

- resistente con mandato -

~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~
~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~

~~_____~~, A.S.L. DI VITERBO, - intimati -

avverso la sentenza n. 1371/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2012 R.G.N.
4922/2007;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito l'Avvocato RUSSO MARINA;

udito l'Avvocato VINCENTI MARCO;

udito l'Avvocato COCCO GIANLUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso del Ministero,
accoglimento del secondo motivo del ricorso del
COCCO, assorbito il terzo motivo, inammissibilità del
primo motivo.





Udienza del 12.2.2014 , causa n. 10

R.G. n. 14836/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma [redacted] chiedevano la condanna dei convenuti Ministero della difesa (per la Caserma Sarvam di Viterbo) e Asi di Viterbo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal [redacted] e dai suoi genitori ([redacted] e [redacted]) a causa della ritardata diagnosi subita dal primo (in servizio militare presso la Caserma Sarvam di Viterbo) all'esito delle visite mediche svolte dapprima dai sanitari in servizio presso l'infermeria della Caserma e, poi, dai sanitari in servizio presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Orte. In sintesi i ricorrenti lamentavano la mancata diagnosi ai [redacted] di una appendicite in tre successive visite nell'infermeria della caserma (15, 16 e 17) e poi in una visita presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Orte. Solo una volta giunto alla residenza di famiglia e dopo un nuova visita presso l'Ospedale di Mercato Sanseverino gli era stata diagnosticata una " peritonite da appendice acuta gangrenosa" ed era stato sottoposto ad immediato intervento chirurgico. Per l'intervento era stato ricoverato in rianimazione in imminente pericolo di vita e quindi era stato ricoverato all'Ospedale San Camillo di Roma per un mese e mezzo. Per i ricorrenti le gravi conseguenze subite dal [redacted] si sarebbero potute senz'altro evitare o limitare ove la corretta diagnosi fosse stata tempestivamente fornita. Si costituivano il Ministero della Difesa e la ASL di Viterbo che contestavano al fondatezza del ricorso. interveniva volontariamente *ad adiuvandum* (la difesa del Ministero) il [redacted] , ufficiale medico di turno, che aveva eseguito la prima visita medica del 15.8. 2000 presso l'infermeria della Caserma. il Tribunale di Roma con sentenza dell'8 Marzo 2007 accoglieva la domanda di risarcimento danno proposta dal [redacted] nei confronti sia del Ministero della Difesa che dell'ASL che venivano condannati al pagamento della somma di euro 97.106,50 per danno non patrimoniale oltre interessi e rigettava la domanda di risarcimento del danno morale formulato dai genitori del detto [redacted] Condannava le parti convenute ed il [redacted] alle spese di lite, nonché alle spese di CTU.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 12.3.2012 respingeva l'appello principale del Ministero della Difesa e quello incidentale del [redacted] mentre accoglieva l'appello incidentale dei genitori del [redacted] e per l'effetto condannava il Ministero della Difesa in solido con l'ASL di Viterbo al pagamento in loro favore della somma di euro 20.000,00 per danni morali. La Corte territoriale, alla luce della consulenza tecnica effettuata, evidenziava



come nelle visite mediche del 16.6.2000 e del 17.8.2000 presso la Caserma fosse stata rilevato "dolore alla palpazione profonda in fossa iliaca destra" ma non fosse stata diagnosticata l'appendicopatia, né si fosse ritenuto opportuno di approfondire con specifici esami la questione. Nella seconda visita fu addirittura somministrato un farmaco, il buscopan, controindicato in caso di appendicite. Alla stregua della CTU al momento delle visite del 16 e del 17 agosto il [redacted] presentava i sintomi tipici, non confondibili con altre malattie, di un attacco appendicolare; se tale malattia fosse stata tempestivamente diagnosticata il Pastore avrebbe subito un intervento in condizioni ben diverse (senza complicazioni e in un quadro di minor urgenza) da quelle in cui, poi, l'intervento avvenne. L'imperizia dimostrata con le visite presso la Caserma e con quella successiva presso l'Ospedale di Orte il 19.8.2000 aveva comportato un'evoluzione peggiorativa della malattia divenuta "appendicite acuta gangrenosa e poi peritonite circoscritta", diagnosticata il 19 presso l'Ospedale di Mercato San Severino dove il [redacted] era stato operato il giorno stesso. La Corte di appello evidenziava ancora la differenza tra un intervento di appendicite ove questo fosse stato immediatamente effettuato e quello intervenuto con la malattia ormai aggravatasi (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Il contesto di urgenza costituiva un fattore di rischio maggiore e pertanto l'omesso posizionamento a cura dell'anestesista dell'Ospedale ove il [redacted] era stato operato del sondino non aveva quelle caratteristiche di eccezionalità ed atipicità tali da interrompere il nesso causale tra fatto originario e danno alla luce della giurisprudenza di legittimità. Inoltre andava escluso ogni concorso di colpa del [redacted] ex art. 1227 primo comma c.c. in quanto il sollievo percepito dal Pastore era frutto proprio della somministrazione del farmaco prima ricordato (buscopan). Ancora il ricorrente aveva richiesto il risarcimento del danno nella somma "minore o maggiore) di quella specificamente indicata e quindi non vi era stata alcun vizio di ultrapetizione nella sentenza impugnata. Circa il danno non patrimoniale rivendicato dai genitori del [redacted] la Corte territoriale riteneva equo stimarlo in euro 20.000,00 tenuto conto della durata della malattia, delle sue complicanze e della sua "evoluzione", della cura e dell'assistenza prestata al figlio a lungo in pericolo di vita.

Per la cassazione dei tale decisione hanno proposto ricorso il Ministero della Difesa con 5 motivi; il [redacted] con tre motivi. Resistono con controricorso il [redacted] e [redacted] e la [redacted]. Si è costituita la ASL di Viterbo chiedendo l'accoglimento del ricorso del Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso del [redacted] si lamenta la violazione dell'art. 101 c.p.c. per difetto di contraddittorio. Non era stata notificata l'ordinanza di remissione della causa sul ruolo per mutamento della persona fisica del relatore e trattenuta in decisione senza l'avviso al difensore del ricorrente.

Il motivo appare inammissibile in quanto non documentato in alcun modo e privo di qualsiasi riferimento temporale. Non è chiaro dal motivo se l'omessa notifica riguardi il primo grado o l'appello, in che data sia stata la nuova discussione, se in concreto vi sia stata una violazione dei diritti di difesa non essendo intervenuto il difensore del [redacted] etc. il motivo non appare pertanto autosufficiente e non consente di valutare la gravità e l'effettività delle violazioni eventualmente intervenute.



Con il secondo motivo si allega l'omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. il paziente aveva tenuto una condotta non collaborativa sottraendosi alle prescritte visite, circostanza non valutata dalla Corte di appello.

Con il primo motivo del ricorso del Ministero della Difesa (Caserma Sarvam di Viterbo) si allega l'omesso o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La malattia si era manifesta in forma subdola; il paziente non era stato collaborativo ed aveva sottovalutato i sintomi.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 1176 c.c. in combinato disposto con l'art. 1218 c.c. La malattia si era manifestata in modo subdolo e con un esordio assai lento.

Con il terzo motivo si allega l'omessa ovvero insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio. il 16 Agosto (alle ore 3) era stato raccomandato al [redacted] di presentarsi alle ore 8 per un visita di controllo; si era invece presentato alle 7 dichiarando di sentirsi bene e di non voler attendere una visita di controllo; il 17 al [redacted] (recatosi nuovamente in infermeria) era stato invece richiesto un giorno di riposo in branda e gli era stato raccomandato di presentarsi al pronto soccorso per ogni minimo acuirsi della sintomatologia dolorosa. Il 18 il [redacted] era addirittura partito per altra destinazione, senza una preventiva visita di controllo.

Con il quarto motivo si allega la violazione di legge in relazione all'art. 1218 c.c. La Corte territoriale non aveva considerato che le gravissime condizioni mediche sofferte dal Pastore non erano da addebitarsi alla mancata diagnosi della appendicectomia, ma all'errore dell'anestesista in sede di intervento operatorio.

Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente ed appaiono fondati. Dalla sentenza impugnata emergono due gravi carenze motivazionali nella ricostruzione della vicenda e conseguentemente nell'attribuzione (in via esclusiva) della responsabilità dell'evento (al fini del risarcimento dei danni) ai soggetti condannati nei giudizi di merito. Il primo punto riguarda il comportamento tenuto dallo stesso [redacted] che non è stato adeguatamente e complessivamente esaminato dai Giudici di appello. Dalla sentenza impugnata se è vero che risulta univocamente che i sanitari della caserma ove operava il [redacted] hanno omesso di diagnosticare tempestivamente la appendicopatia di cui soffriva il [redacted], emerge cionondimeno che gli stessi sanitari, sul piano cautelativo, raccomandarono al [redacted] prima una nuova visita di controllo, poi un giorno di riposo e comunque di farsi immediatamente rivedere nel caso di un riacutizzarsi dei dolori; inoltre il [redacted] il 18 abbandonò per un lungo viaggio in macchina la Caserma senza neppure una visita di controllo (tali specifiche circostanze risultano mosse nell'atto di appello come emerge a pag. 5 della sentenza impugnata). Tale comportamento andava certamente valutato al fine di stabilirne l'incidenza sul piano causale, onde verificare se un comportamento più collaborativo e responsabile del Pastore avrebbe potuto evitare i danni subiti o comunque ridurli, anche in termini di concorso di colpa ex art. 1227 primo comma c.c. (il [redacted] era peraltro in servizio militare presso una caserma e quindi ben si poteva prefigurare da parte dei sanitari che lo visitarono un puntuale riscontro delle raccomandazioni sanitarie). il passaggio in sentenza sulla questione (pag. 9) appare assolutamente carente in quanto si afferma che il paziente non aveva sottovalutato i



sintomi, ma si era verosimilmente sentito meglio in virtù della somministrazione di un farmaco (controindicato per la malattia sofferta). L'osservazione non appare conclusiva in quanto non valuta adeguatamente la possibile sequenza di eventi nel caso in cui il ██████ si fosse rigorosamente attenuto alle prescrizioni e raccomandazioni dei sanitari che comunque, prudenzialmente, lo avevano invitato, come detto, ad una visita di controllo, ad una giornata di riposo etc.

Il secondo punto in cui la motivazione appare carente è sul punto dell'ascrivibilità di tutti i danni sofferti dal ██████ alla mancata tempestiva diagnosi della malattia sofferta prima del ricovero nell'Ospedale ove lo stesso fu operato. Come emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata vi fu un errore dell'anestesista (pag. 8 della sentenza)che non posizionò il sondino naso-gastrico per svuotare lo stomaco prima di indurre l'anestesia. Ora, secondo la sentenza impugnata, tale errore è da addebitare al quadro di estrema urgenza in cui si svolse l'intervento, ma questa tesi non appare adeguatamente motivata perché non si può dare per scontato che in un Ospedale pubblico, evidentemente attrezzato in via ordinaria per interventi di urgenza possa avvenire un errore che appare- in mancanza di ulteriori approfondimenti fattuali - non così facilmente scusabile e ridimensionabile. L'ulteriore conseguenza tratta dalla Corte territoriale per cui l'errore commesso in sede operatoria non avrebbe avuto quei caratteri di atipicità, eccezionalità ed imprevedibilità richiesti ad un evento per interrompere la sequenza causale tra fatto originario (o omissione) e danno subito alla luce della giurisprudenza di legittimità non appare, quindi, adeguatamente motivata sul piano dei presupposti di natura fattuale in quanto l'errore commesso appare, per quanto motivato in sentenza, non riportabile a fattori ordinari in una struttura ospedaliera, né lo si può considerare routinario e scusabile per il solo dato dell'urgenza dell'intervento.

Pertanto va accolto il secondo motivo di ricorso del ██████ (assorbito il terzo motivo che riguarda le spese del giudizio) nonché il ricorso (con i motivi prima ricordati) proposto dal Ministero della Difesa. Va conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla spese del giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che esaminerà le questioni prima evidenziate.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso del ██████; accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso ed il ricorso del Ministero della Difesa, ^(assorbito il 3°) cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.2.2014



Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe Bronzini)

Giuseppe Bronzini

Il Presidente
Fabrizio Miani Laurani

Granata Adriene
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
06/06/2014..... 10 GIU 2014
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Granata Adriene